

(N. 2743)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1952

Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine
nella regione Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene proposto tende a dotare la Regione autonoma Trentino-Alto Adige di un proprio istituto di credito di diritto pubblico per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine, onde provvedere alle esigenze delle piccole e medie imprese esistenti nella Regione.

Prevede inoltre la costituzione di una Sezione autonoma per il credito agrario di mi-

glioramento, nonchè di un fondo di dotazione per l'Istituto e la Sezione stessa di 1.550 milioni di lire da conferire per un miliardo dallo Stato e per 550 milioni dalla Regione. Tale fondo potrà essere incrementato con ulteriori apporti anche da parte di aziende di credito che, all'atto della costituzione, sarebbero previsti in 450 milioni, di guisa che il fondo complessivo raggiungerebbe i due miliardi di lire.

Le garanzie che assistono le operazioni dell'Istituto sono uguali a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, concernente i finanziamenti alle industrie.

Il provvedimento poi, nell'apportare le necessarie modifiche alla legge sul credito agrario di miglioramento, autorizza sia l'Istituto che la Sezione medesima ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi e consente ai partecipanti, eccezione fatta per lo Stato, di accordare all'Istituto aperture di credito in conto corrente, previo benessere, per le aziende di credito, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Vengono accordate alcune agevolazioni fiscali per la costituzione e per il funzionamento dell'Istituto come pure facilitazioni in materia di tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese industriali ed artigiane.

La vigilanza sull'Ente viene affidata all'Istituto di emissione e viene demandato al Ministro del tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di emanare, d'accordo con la Regione, le norme statutarie e quelle per l'eventuale messa in liquidazione dell'Istituto e della Sezione annessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È costituito un « Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nella Regione, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e piccole imprese.

Art. 2.

All'Istituto di cui all'articolo precedente è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 1.250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Il fondo di dotazione della Sezione per il credito agrario di miglioramento è di lire 300 milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bilancio del Ministero del tesoro e lire 100 milioni a carico del bilancio della Regione Trentino-Alto Adige.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge verrà provveduto, per quanto riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla concorrenza di lire 500 milioni ed a carico del corrispondente fondo del successivo esercizio finanziario 1953-54 per la restante somma di lire 500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dalle partecipazioni della Regione si farà fronte nei modi previsti

dall'articolo 6 della legge regionale del 17 settembre 1952, n. 36.

I fondi di dotazione, di cui al primo comma ed al secondo comma del presente articolo, potranno essere aumentati con ulteriori apporti sia da parte dello Stato e della Regione, sia da parte di altri enti nonchè di Istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari o statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto di cui al successivo articolo 8.

La responsabilità degli enti partecipanti sarà limitata alle quote da essi conferite.

Art. 4.

I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari della Azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

Art. 5.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1928, n. 378 e 17 novembre 1950, n. 1095, viene sostituito dal seguente: « sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca Nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio di Calabria e gli istituti indicati nel successivo articolo 14. È altresì autorizzata, per le sole operazioni di credito agrario di miglioramento nella propria zona di competenza, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il credito alla cooperazione presso la Banca del lavoro è autorizzata a compiere nel territorio nazionale operazioni di credito agrario di esercizio ».

Nel secondo comma dell'articolo 21 modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e con legge 17 novembre 1950, n. 1095 alle parole: « Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria » sono sostituite le seguenti: « La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 modificato con legge 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « dalla Banca nazionale della agricoltura e dalla Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite le seguenti: « e dalla sezione di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige ».

Art. 6.

Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto e la Sezione autonoma di cui all'articolo 2 sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalità ed entro i limiti che saranno stabiliti nello statuto di cui al successivo articolo 8.

È esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

I partecipanti, diversi dallo Stato, potranno accordare all'Istituto ed alla Sezione autonoma aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7.

Gli atti inerenti alla costituzione e alle successive modifiche dell'Istituto, nonché le operazioni effettuate dallo stesso a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, con-

tratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali; all'infuori soltanto della tassa da bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, di cui all'articolo 1, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza. L'Istituto è esente da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso l'Istituto corrisponderà all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Art. 8.

Lo statuto unico dell'Istituto e della Sezione autonoma sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.

Detto statuto regolerà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione per metà allo Stato, per un quarto alla Regione e per l'altro quarto agli Istituti partecipanti.

Art. 9.

L'Istituto e la Sezione autonoma sono soggetti alla vigilanza di che al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 10.

L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione autonoma e la modalità di essa, saranno disposte con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.